

# **SICUREZZA: AGEVOLAZIONI PER AZIENDE E PRIVATI**

## **Agevolazioni fiscali a favore delle piccole e medie imprese (DETRAZIONE D'IMPOSTA DI 3000 EURO)**

La legge finanziaria 2008 n.244 all' articolo 1 (commi dal 228 al 237) ha introdotto misure atte a favorire gli investimenti per l'installazione di sistemi di sicurezza che favoriscano la diminuzione del compimento di atti illeciti (furti, rapine, ecc..).

### **QUANTO**

Si tratta di un contributo concesso nella forma di CREDITO D'IMPOSTA PARI ALL'80% delle spese sostenute per i SISTEMI DI SICUREZZA (da intendersi al netto dell'IVA) per un importo totale (nel triennio specificato sotto) non superiore a € 3000 per ciascun beneficiario.

### **A CHI**

Le agevolazioni sono rivolte a piccole e medie imprese commerciali sia per la vendita al dettaglio che per la vendita all'ingrosso di prodotti non specificati, ai commercianti di alimenti e bevande (bar, ristoranti, take away, ecc...), alle farmacie e ai distributori di carburante.

Le imprese interessate non devono avere più di 250 dipendenti e non devono superare un fatturato annuo di € 50.000.000 o un bilancio annuo totale di € 43.000.000.

### **QUANDO**

Le spese detraibili vanno effettuate tra il 2008 e tutto il 2010.

### **COME**

I soggetti interessati devono presentare un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate utilizzando il modello "IMS" (imposta per le misure di sicurezza). Il modello va presentato per l'anno 2008 da subito mentre per i successivi non prima del 2 febbraio di ciascun anno di riferimento.

Entro 30 giorni verrà comunicato l'accoglimento o il diniego in relazione alla disponibilità.

## **Agevolazioni fiscali a favore dei privati per le migliorie dell'immobile (36% IRPEF)**

La finanziaria 2008 punta ancora sulle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico prorogando fino al 2010 le detrazioni di imposta per il 36% delle spese sostenute da gennaio 2008 al 31 dicembre 2010. Proroga fino al 2010 anche dell'applicazione dell'aliquota Iva del 10% per le relative prestazioni di servizi.

### **QUANTO**

La spesa non deve superare i 48.000 euro per la detrazione d'imposta del 36%. Il contribuente potrà detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell'imposta dovuta per l'anno in questione.

### **A CHI**

Possono beneficiare dell'agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese, nonché le altre categorie di soggetti indicate di seguito.

Hanno quindi diritto alla detrazione:

- il proprietario o il nudo proprietario;
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- chi occupa l'immobile a titolo di locazione o comodato;
- i soci di cooperative divise e indivise;
- i soci delle società semplici;
- gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Sono definiti familiari, ai sensi dell'art.5 del Testo unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado. In questa ipotesi (e ferme restando le altre condizioni) la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.

Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l'acquirente dell'immobile ha diritto alla detrazione qualora sia stato immesso nel possesso ed esegua gli interventi a proprio carico.

In questo caso è però necessario che:

- a) il compromesso sia stato registrato presso l'Ufficio competente;
- b) l'acquirente indichi gli estremi della registrazione nell'apposito spazio del modulo di inizio lavori.

Ha diritto alla detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull'immobile, per le sole spese di acquisto dei materiali utilizzati.

Possono usufruirne anche i condomini, per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

La detrazione compete con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico bancario da parte dell'amministratore del condominio; in tale ipotesi la detrazione compete al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, **sempreché quest'ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.**

### **QUANDO**

Le spese detraibili vanno effettuate tra il 2008 e tutto il 2010.

### **COME**

La spesa viene ammortizzata in 10 anni a meno il beneficiario non abbia un'età compresa tra i 75 e gli 80 anni. In questo caso la spesa sarà ammortizzata in 5 anni. Per ottenere la detrazione, la fattura emessa dovrà riportare la distinzione tra i costi di mano d'opera e dei materiali.

L'ottenimento dell'agevolazione è legata a una procedura di seguito specificata:

- I soggetti che intendono usufruire della detrazione d'imposta devono presentare una comunicazione di inizio lavori, (rif. nota del 17/03/2006 Agenzia Entrate come previsto dal decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni, per fruire della detrazione d'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni Agevolazione per le ristrutturazioni edilizie ai fini IRPEF ). La comunicazione redatta sul modello, debitamente datata e sottoscritta, deve essere inviata prima dell'inizio dei lavori, in busta chiusa e mediante raccomandata senza avviso di ritorno, al seguente indirizzo:

**Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara -**

Via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara.

- Il pagamento della prestazione oggetto della detrazione deve avvenire tramite bonifico bancario eseguito direttamente in filiale (no home banking) specificando nella descrizione la causale del pagamento.

- Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici della persona fisica che trasmette la comunicazione, barrando l'apposita casella per specificare se detta persona è l'amministratore del condominio o uno dei condomini; deve essere inoltre indicato, nell'apposito spazio, il codice fiscale del condominio.
- In caso di parti comuni del condominio vanno allegati: la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, la tabella millesimale di ripartizione delle spese

**ATTENZIONE: qualora nel bonifico siano omissi i codici fiscali dei beneficiari o della ditta e la causale, può venire meno il diritto alla detrazione. Si raccomanda di specificare bene alla banca che si sta effettuando un bonifico per usufruire delle detrazioni fiscali.**

**Agevolazioni fiscali a favore dei privati per le migliorie dell'immobile  
(10% iva agevolata per sistemi d'allarme e videosorveglianza)**

**IVA AGEVOLATA TRANSITORIA**

La lettera b) del comma 387 proroga al 31 dicembre del 2007 l'iva agevolata del 10 per cento, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Questa agevolazione transitoria si applica alle prestazioni che hanno per oggetto gli interventi di recupero edilizio per manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e opere di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Sui beni cosiddetti significativi, espressamente indicati dal decreto 29 dicembre 1999, l'aliquota agevolata si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.

L'iva agevolata transitoria del 10 per cento non si applica: alle cessioni di beni, sia nei confronti del prestatore d'opera che del committente alle cessioni di beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori alle prestazioni di natura professionale quali, progettazione, consulenza, eccetera alle prestazioni di servizi resi in subappalto alla ditta che segue i lavori.

**IVA AGEVOLATA A REGIME**

L'agevolazione sopra indicata non esclude la possibilità per il contribuente di ricorrere all'aliquota ordinaria del 10 per cento prevista a regime, quindi senza termine di scadenza, dalla voce n. 127-quaterdecies della tabella A, parte terza, allegata al Dpr 633/72.

Tuttavia, la portata della citata norma è diversa da quella prevista per l'Iva transitoria, e non sempre sovrapponibile a essa, ai fini di una eventuale scelta da parte del contribuente.

L'Iva ordinaria del 10 per cento si applica agli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione, con esclusione, quindi, di manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Si applica alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d'opera e alle cessioni di beni finiti, con esclusione delle materie prime e dei semilavorati, destinati alla realizzazione degli interventi stessi.

**L'iva agevolata al 10% si applica solamente alle prestazioni di servizi comprendenti manodopera e forniture di materiali e beni purché questi ultimi non vadano a costituire la parte più importante del lavoro nel suo insieme. Nei lavori in cui ha predominanza il singolo bene (o più) rispetto al valore della manodopera l' aliquota iva agevolata al 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.**

**I beni considerati di "valore significativo", individuati da decreto ministeriale, sono tassativamente i seguenti:**

- ascensori e montacarichi
- infissi esterni ed interni
- caldaie
- videocitofoni
- apparecchiature di condizionamento e riciclo aria
- sanitari e rubinetterie da bagno
- **impianti di sicurezza**

### **COME RICHIEDERLA**

Per ottenere l'IVA AGEVOLATA AL 10% è necessario compilare un modulo con la dichiarazione che va consegnato alla società esecutrice dei lavori.

Questo modulo è reperibile presso la nostra azienda.